

# Accordo di non divulgazione (NDA)

Fra:

**CatalystTechPerformance, Moreno Micchi**  
(di seguito denominata "Parte divulgante" o "CTP")

E:

**[Redacted]**

(di seguito denominata "Parte Ricevente")

---

## Firme

Per la parte divulgante:  
CatalystTechPerformance

Per la parte ricevente:

**[Redacted]**

Nome: Moreno Micchi

Nome: \_\_\_\_\_

Funzione: Titolare CTP

Funzione: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

---

Titel:                      Accordo di non divulgazione (NDA)  
Klassifizierung        Vertraulich  
Datum:                   04.03.2025  
Autor:                    CatalystTechPerformance (CTP)

# Sommario

<b>Scopo</b> .....	2
<b>1. Definizioni</b> .....	2
<b>2. Obbligo di riservatezza</b> .....	2
<b>3. Eccezioni all'obbligo di riservatezza</b> .....	3
<b>4. Restituzione o distruzione di informazioni riservate</b> .....	3
<b>5. Durata della riservatezza</b> .....	4
<b>6. Diritto dei brevetti e dei marchi</b> .....	4
<b>7. Foro competente</b> .....	4
<b>8. Altre disposizioni</b> .....	4

## Scopo

La Parte Divulgante intende fornire alla Parte Ricevente determinate informazioni riservate e proprietarie relative a un prodotto, incluso un campione, nell'ambito di discussioni precontrattuali, presentazioni, trattative contrattuali o accordi di collaborazione. Il presente Accordo di Non Divulgazione disciplina i termini e le condizioni in base ai quali le informazioni riservate saranno scambiate.

### 1. Definizioni

- 1.1. **Informazioni riservate:** per informazioni, documenti e fatti riservati si intendono tutte le informazioni, i documenti e i fatti che non sono accessibili al pubblico, non sono generalmente noti o designati come riservati e che vengono resi noti durante discussioni precontrattuali, presentazioni, trattative contrattuali o chiarimenti sulla cooperazione (in particolare, dati, nastri magnetici, documenti, manuali, documentazione, specifiche, sistemi e componenti di sistema, programmi, disegni, filmati e qualsiasi tipo di informazione e dato sul prodotto). In caso di dubbio, le informazioni, i documenti e i fatti divulgati a una parte dall'altra in relazione allo scopo del presente accordo o resi accessibili dall'altra parte saranno considerati riservati
- 1.2. **Prodotto:** tutte le informazioni riguardanti il prodotto o l'idea di prodotto della Parte divulgante e i futuri sviluppi divulgati ai sensi del presente Contratto.

### 2. Obbligo di riservatezza

Le parti mantengono riservata la circostanza che stanno discutendo congiuntamente in relazione allo scopo del presente Accordo, nonché le informazioni riservate, i documenti, i prodotti e i fatti loro divulgati.

Le parti:

- 2.1. trattare le informazioni, i documenti, i prodotti e i fatti riservati con la stessa cura riservata ai propri segreti commerciali;
- 2.2. non divulgare informazioni, documenti, prodotti e fatti riservati a terzi senza il previo consenso scritto dell'altra parte e impedire a terzi di accedere a informazioni, documenti e fatti riservati;
- 2.3. divulgare le informazioni, i documenti, i prodotti e i fatti riservati solo ai dipendenti o agenti che ne abbiano bisogno per raggiungere lo scopo. Le parti garantiscono, attraverso misure appropriate, che anche i propri dipendenti o agenti abbiano accesso alle informazioni riservate per tutta la durata dell'accordo di riservatezza.
- 2.4. non utilizzerà le informazioni, i documenti, i prodotti e i fatti riservati per i propri scopi commerciali o per i propri scopi di ricerca e sviluppo. La pubblicità e le pubblicazioni relative a servizi correlati a tale scopo richiedono l'espresso consenso scritto dell'altra parte.

### **3. Eccezioni all'obbligo di riservatezza**

L'obbligo di riservatezza non si applica alle informazioni, ai documenti, ai prodotti e ai fatti riservati:

- 3.1. Erano noti al pubblico al momento della divulgazione.
- 3.2. Erano già note alla Parte Ricevente prima della divulgazione da parte della Parte Divulgatrice.
- 3.3. Devono essere divulgate a seguito di un ordine giudiziario o amministrativo, nel qual caso la Parte ricevente deve informare tempestivamente la Parte divulgante della richiesta.

### **4. Restituzione o distruzione di informazioni riservate**

È vietato effettuare copie di documenti, informazioni, prodotti o altri materiali forniti senza il consenso della parte divulgante. Fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge, le parti si impegnano a restituire o distruggere tutti i documenti, le informazioni, i prodotti o altri materiali forniti dalla parte divulgante alla prima richiesta di quest'ultima.

## **5. Durata della riservatezza**

- 5.1. L'obbligo di riservatezza si applica indipendentemente dalla conclusione di un contratto principale. Esso permane anche oltre la durata della collaborazione o della validità di un contratto principale, fintantoché le parti abbiano interesse a mantenere la riservatezza, ma per almeno 10 anni dalla firma del presente contratto, a meno che entrambe le parti non concordino per iscritto di recedere dal presente contratto.
- 5.2. La creazione di copie, nonché la distribuzione, la ricerca e lo sviluppo e la commercializzazione di informazioni e prodotti propri relativi alle informazioni riservate, ai documenti, ai prodotti e ai fatti divulgati sono vietati, a meno che la parte divulgante non abbia ottenuto il consenso scritto della parte divulgante.

## **6. Diritto dei brevetti e dei marchi**

Il presente Contratto non concede alla Parte Ricevente alcun diritto di brevetto e/o marchio sulle Informazioni Riservate, Documenti, Prodotti e Fatti, salvo quanto espressamente.

### **Responsabilità**

La Parte Ricevente sarà responsabile per qualsiasi violazione dell'obbligo di riservatezza e per tutti i danni o perdite derivanti dalla Parte Divulgante. L'importo massimo del risarcimento danni per richiesta di risarcimento è di CHF 5.000.000,00.

## **7. Foro competente**

- 7.1. Le parti si impegnano a ricercare una soluzione amichevole di qualsiasi controversia prima di ricorrere a un giudice.
- 7.2. Il presente Contratto è regolato dalla legge svizzera. Il foro competente è quello della sede legale della parte che ha inoltrato la comunicazione al momento della proposizione dell'azione.

## **8. Altre disposizioni**

- 8.1. Le modifiche e le integrazioni al presente Contratto devono essere effettuate per iscritto per essere efficaci. Ciò vale anche per la rinuncia al requisito della forma scritta.
- 8.2. Qualora una qualsiasi parte del presente contratto dovesse rivelarsi invalida o inefficace, la validità di tutte le restanti disposizioni rimarrà invariata. Le parti contraenti si impegnano a sostituire le disposizioni invalide o inefficaci con nuove disposizioni che si avvicinino il più possibile allo scopo economico del presente contratto.